

**“Voglio stare con la mamma”, dice il figlio.
Eppure, il Giudice lo affida al padre.**

Cass. Civ., Sez. I, ord. n. 20033 del 15 giugno 2026

Perché?

Il minore aveva espresso chiaramente la volontà di vivere con la madre, eppure la Cassazione conferma l'affidamento esclusivo al padre

Quali elementi hanno portato il Giudice a ritenere che quella scelta non coincidesse con il superiore interesse del minore?

E' esattamente la domanda cui risponde la Cassazione.

I FATTI: perché il Giudice ha deciso così?

La Corte d'Appello di Catania, sulla base della CTU, delle relazioni dei servizi sociali e dell'istruttoria svolta, accerta che la madre aveva instaurato con il figlio:

- un rapporto **simbiotico e manipolativo**;
- **parentificazione**, con attribuzione al minore di responsabilità emotive proprie di un adulto;
- ripetuta **negligenza scolastica e sanitaria**;
- **violazione sistematica** dei provvedimenti giudiziari;
- ostruzione attiva e costante al rapporto padre-figlio.

La prognosi favorevole di recupero ipotizzata in primo grado è stata "del tutto disattesa", facendo emergere altresì non una semplice conflittualità, ma un grave pregiudizio per il minore.

Risultato: affidamento esclusivo al padre, limitazione della responsabilità genitoriale materna per sei mesi e sospensione degli incontri per tre mesi.

IL PRINCIPIO: la bigenitorialità resta la regola, ma non ad ogni costo.

L'art. 337-*quater* c.c. prevede l'affidamento condiviso come regola, ma la regola cede quando, nel caso concreto, il suo mantenimento è contrario al superiore interesse del minore.

La Cassazione - pur senza enunciare un principio di diritto *ex art.* 384 c.p.c.- rafforza un orientamento ormai consolidato: **il Giudice può disporre l'affidamento esclusivo a un solo genitore quando il mantenimento di quello condiviso, in ragione della elevata e perdurante conflittualità, sia contrario all'interesse del minore.**

Non basta la litigiosità: serve la prova del pregiudizio concreto per il figlio e questo - ribadisce l'ordinanza- richiede “...*un rigoroso accertamento della contrarietà all'interesse del minore dell'affidamento all'altro genitore, fondato sull'oggettivo riscontro probatorio, svolto all'esito di un'indagine complessa e completa...*»

Qui il quadro era solido:

CTU, relazioni dei servizi, ascolto diretto, inosservanza documentata.

IL PUNTO PIU' DELICATO: il minore diceva "voglio la mamma".

Il bambino, ascoltato dal Giudice, aveva espresso la volontà di restare con la madre.

Perché questa volontà non è stata seguita?

La Cassazione richiama la Corte EDU (causa A.S. e M.S. c. Italia):

“...il diritto del minore di esprimere la propria opinione non deve essere interpretato nel senso che conferisca effettivamente un diritto di veto incondizionato...”

La volontà del minore va ascoltata, ma valutata in modo complessivo: non è un dato atomico, va letto dentro il contesto.

Quando un genitore manipola, ostruisce e condiziona il figlio, le sue parole non possono valere da sole come voto decisivo.

Cosa ci insegna questa ordinanza?

Per il professionista di diritto di famiglia, quattro spunti operativi:

L'affidamento esclusivo non è un tabù, ma richiede un quadro probatorio che vada oltre la generica conflittualità: servono fatti, CTU, relazioni, inosservanze documentate.

L'ascolto del minore è un diritto fondamentale, ma non è un'arma e non sostituisce la valutazione giudiziale del superiore interesse del minore. La difesa deve saper leggere le dichiarazioni del minore dentro il quadro familiare complessivo, non come dato isolato, ed il richiamo alla Corte EDU (A.S. e M.S. c. Italia) alza il tiro anche sul piano convenzionale.

Le decisioni sull'affidamento non sono immutabili: se il condiviso si rivela, nella concreta esperienza familiare, pregiudizievole per il minore, il giudice può modificarne radicalmente l'assetto.

Anche un'ordinanza di rigetto può rafforzare un orientamento giurisprudenziale e offrire indicazioni interpretative di grande rilievo pratico.

Secondo voi, come si può garantire che l'ascolto del minore resti uno strumento di tutela e non diventi un terreno di scontro processuale?

Un insegnamento anche per i genitori.

Un figlio non deve scegliere tra mamma e papà ed il Giudice non deve scegliere il genitore preferito.

Questa ordinanza ricorda che il Giudice non valuta chi abbia “ragione” tra i genitori, valuta quale soluzione tuteli meglio il superiore interesse del minore.

Per questo:

- ostacolare il rapporto con l'altro genitore,
- coinvolgere il figlio nel conflitto,
- trasformarlo in un alleato o in un "giudice" della separazione

può ritorcersi contro chi lo fa e, soprattutto, danneggiare il minore.

La migliore strategia processuale resta sempre quella che coincide con il miglior interesse del figlio.

Difendere non significa alimentare il conflitto.

Nel diritto di famiglia l'avvocato ha certamente il dovere di difendere gli interessi del proprio assistito, ma ha anche la responsabilità di non trasformare il processo in uno strumento di rivalsa personale, né il minore in un mezzo di pressione sull'altro genitore.

Difendere significa anche avere il coraggio di dire al cliente ciò che ha bisogno di sentirsi dire, non soltanto ciò che desidera sentirsi dire.

La migliore strategia difensiva resta sempre quella compatibile con il superiore interesse del minore.

Per informazioni e
approfondimenti



UggettiMaccarone
Via Sant'Orsola, 10/e - 24122 Bergamo
tel. 035.246545 - fax 035.246583

www.uggettimaccarone.it